



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA IN BIOINFORMATICA

*Emanato con Decreto 15 luglio 2016, n. 518
Entrato in vigore il 15 luglio 2016*



UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 – Fax +39 0332 219039
Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO CENTRO DI RICERCA
IN BIOINFORMATICA**

INDICE

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Sede del Centro.....	3
Art. 3 - Finalità del Centro.....	3
Art. 4 - Personale aderente al Centro.....	4
Art. 5 - Organi del Centro.....	4
Art. 6 - Direttore Scientifico del Centro.....	4
Art. 7 - Consiglio Scientifico del Centro.....	5
Art. 8 - Finanziamenti.....	5
Art. 9 - Amministrazione.....	5
Art. 10 - Modifiche al regolamento.....	6
Art. 11 - Cessazione del Centro.....	6



Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro di Ricerca in Bioinformatica.

Art. 2 - Sede del Centro

1. Al momento della costituzione il Centro afferisce ed è funzionalmente allocato presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, inclusi i laboratori siti in Busto Arsizio, e usufruisce dei locali, dei finanziamenti, delle attrezzature tecnico-scientifiche e del personale messi a disposizione dall'Università o da altri enti pubblici o privati.
2. Sono sedi operative del Centro i Laboratori degli aderenti al Centro presso le Sedi di Como, Varese e Busto Arsizio.

Art. 3 - Finalità del Centro

1. Il Centro ha lo scopo di:
 - a. promuovere la ricerca nell'ambito della Bioinformatica, ovvero l'integrazione di approcci matematici, statistici e informatici per analizzare dati biologici, biochimici o biofisici, e per modellare la dinamica dei sistemi.
 - b. perseguire i principali obiettivi della Bioinformatica, ovvero la gestione e l'interrogazione dei database biologici, il loro utilizzo per ricostruire correlazioni filogenetiche e interpretare osservazioni funzionali ottenute mediante tecniche high-throughput, lo sviluppo di metodi bayesiani per l'analisi della struttura di popolazioni, la costruzione di modelli stocastici per prevedere variazioni funzionali a livello di messaggeri, proteine e metaboliti, l'analisi e l'interpretazione di grandi quantità di dati genetici, epigenetici e del proteoma attraverso una logica di sistema complesso, la modellazione della dinamica dei sistemi biologici finalizzata alla simulazione dei comportamenti e alla verifica di proprietà comportamentali, l'implementazione del metodo induttivo che parte dall'osservazione per generare ipotesi in modo autonomo e disegnare esperimenti risolutivi;
 - c. favorire lo sviluppo di un approccio interdisciplinare e multidisciplinare per approfondire le conoscenze nel campo della Bioinformatica raccordando le competenze dei diversi gruppi operanti presso le diverse strutture di ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria;
 - d. promuovere rapporti con altre istituzioni di ricerca in Italia e all'estero, e predisporre e proporre progetti a livello locale, nazionale ed internazionale, con particolare attenzione ai programmi comunitari;
 - e. trasmettere e scambiare informazioni sulle tematiche sopraindicate tra le unità di ricerca del settore operanti presso altri dipartimenti o istituzioni di ricerca o laboratori di aziende industriali;
 - f. costituire un nucleo di ricerca in grado di configurarsi come nodo di network europei di eccellenza nell'ambito della Bioinformatica;
 - g. favorire il confronto, la diffusione e la divulgazione delle conoscenze mediante comunicazioni, convegni, corsi, iniziative editoriali e pubblicistiche e ogni altro programma formativo ed informativo utile al perseguimento delle sue finalità;
 - h. contribuire alla formazione di ricercatori, esperti e docenti delle discipline ricomprese nelle sue finalità.



Art. 4 - Personale aderente al Centro

1. Oltre ai Professori e Ricercatori proponenti la sua istituzione, e individuati nel decreto rettorale istitutivo dello stesso, possono aderire al Centro altri Professori e Ricercatori dell'Università dell'Insubria mediante domanda di adesione, corredata da proposta di progetto o di tema di interesse, sulla quale si esprime entro 30 giorni il Consiglio del Centro. Contro il diniego decide definitivamente il Consiglio di Amministrazione. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre ai Professori e Ricercatori aderenti, anche studiosi di altra provenienza e sede.
2. Possono inoltre collaborare alle attività del Centro, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio scientifico, laureandi, specializzandi, dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private.
3. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare che sia coperto da idonea assicurazione (infortuni e responsabilità civile).
4. Il Centro si avvale per il proprio funzionamento di personale messo a disposizione dai Dipartimenti dell'Università, previo consenso della persona interessata, o da terzi mediante convenzioni con l'Università.
5. Il Centro può utilizzare, previa approvazione dei Dipartimenti ospitanti, i locali e le apparecchiature in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro, eventualmente regolando il rimborso dei relativi costi.

Art. 5 - Organi del Centro

1. Sono Organi del Centro:
 - a. il Direttore Scientifico;
 - b. il Consiglio Scientifico.

Art. 6 - Direttore Scientifico del Centro

1. Il Direttore Scientifico è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro tra i professori e i ricercatori universitari dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro, esterni al Consiglio Scientifico stesso.
2. Il Direttore è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro e dura in carica tre anni e può essere rieletto.
3. Almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio il Consiglio Scientifico procede all'elezione del Direttore Scientifico. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico.
4. Il Direttore Scientifico:
 - a. rappresenta il Centro, mantiene i rapporti con le autorità accademiche, sovrintende e coordina l'attività svolta dal Centro e le relazioni esterne;
 - b. convoca e presiede il Consiglio Scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Scientifico;
 - c. predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - d. presenta al Consiglio, all'inizio di ogni anno di attività, il programma di ricerca;
 - e. predispose e sottopone al Consiglio la relazione sull'attività svolta nell'anno, sui fondi ottenuti e sulla loro utilizzazione;
 - f. sottopone all'esame del Consiglio Scientifico le richieste di afferenza inoltrate da singoli docenti, ricercatori e studiosi;



- g. designa un Vice Direttore tra i Professori o Ricercatori afferenti al Centro, che lo coadiuva nella sua attività e lo supplisce in caso di impedimento o di assenza;
- h. rappresenta legalmente il Centro e ne assume la responsabilità amministrativa e contabile.

Art. 7 - Consiglio Scientifico del Centro

1. Il Consiglio Scientifico del Centro è composto dal Direttore Scientifico e, di norma, da 4 membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i Professori e Ricercatori membri del Centro.
2. Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro e dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo del mandato. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, su convocazione del Direttore scientifico, l'assemblea degli aderenti al Centro provvede alla designazione dei membri del Consiglio scientifico.
3. Il Vice Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio Scientifico senza diritto di voto.
4. Il Consiglio Scientifico:
 - a. individua e programma le linee dell'attività scientifica del Centro, definendo le aree di interesse, anche costituendo specifici gruppi di lavoro;
 - b. approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dal Direttore;
 - c. approva il programma delle attività scientifiche ed identifica i responsabili funzionali dei singoli progetti;
 - d. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - e. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;
 - f. delibera in merito alle richieste di nuove afferenze al Centro.
5. Il Direttore Scientifico convoca il Consiglio almeno due volte all'anno o quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta motivata. La convocazione è inviata, anche solo mediante posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore. Di ogni riunione viene redatto verbale, che viene approvato al Consiglio.

Art. 8 - Finanziamenti

1. Il Centro opera con finanziamenti derivanti da:
 - a. eventuali contributi del Dipartimento di afferenza o di altri Dipartimenti dell'Ateneo;
 - b. assegnazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o di altri Ministeri interessati all'attività di ricerca del Centro;
 - c. eventuali assegnazioni o contribuzioni di altri Enti pubblici o privati, o Fondazioni;
 - d. proventi derivanti da contratti di ricerca con Enti pubblici o privati nazionali o internazionali;
 - e. donazioni o elargizioni.

Art. 9 - Amministrazione

1. Il Centro è qualificato come centro di costo del Dipartimento e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia.



Art. 10 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio del Centro con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dagli organi accademici competenti.

Art. 11 - Cessazione del Centro

1. Il Centro cessa su proposta degli aderenti al Centro, con delibera approvata dall'Assemblea degli aderenti a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti e comunicata agli organi accademici competenti, oltre che nei casi stabiliti dall'art. 62 dello Statuto dell'Ateneo.